



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 6/8 DEL 23.02.2024

Oggetto: Carbusulcis SpA – Nomina dell'organo di controllo della società.

L'Assessore dell'Industria, con la con la proposta PRD n. 112270 del 2024, ricorda che, con la deliberazione n. 38/106 del 21.12.2022, la Giunta regionale ha disposto l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021 della società Carbusulcis SpA, nonché la nomina dell'Amministratore unico e il rinnovo del collegio sindacale della medesima Società.

Con riferimento alla nomina del collegio sindacale, l'Assessore ricorda che la Giunta regionale ha previsto che tale organo avesse la medesima composizione del collegio nominato con la precedente Delib.G.R. n. 21/33 del 4.6.2019, disponendone, pertanto, la "rielezione".

In esito ad un attento esame del contesto normativo di riferimento, è emerso che il sopra richiamato atto della Giunta, nella parte in cui dispone la "rielezione" del collegio sindacale, si pone in contrasto con le previsioni contenute nel vigente statuto della società Carbusulcis e non può, pertanto, trovare applicazione.

L'attuale statuto societario, come modificato dall'assemblea del 26.6.2020, dispone, infatti, all'articolo 18, che "i membri del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica" e che gli stessi "non sono rieleggibili al termine del mandato".

In tale senso, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 16/3 del 27.4.2023, ha disposto l'annullamento d'ufficio in autotutela della deliberazione della Giunta regionale n. 38/106 del 21.12.2022, nella parte in cui, in contrasto con la disposizione contenuta nell'articolo 18 dello statuto della Carbusulcis SpA, dispone il rinnovo del collegio sindacale della società nella medesima composizione del collegio scaduto, già nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/33 del 4.06.2019, rinviando a una distinta successiva deliberazione la nomina del nuovo collegio sindacale della Carbusulcis SpA, in sostituzione di quello ormai scaduto.

In data 10.5.2023, si è proceduto all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, lasciando in sospeso il punto all'ordine del giorno riguardante il rinnovo del collegio sindacale in scadenza.

In tale senso, dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021, il collegio sindacale uscente, in attesa della nuova nomina, ha operato in un regime di sostanziale prorogatio.

In tale regime, in data 7.11.2023, l'Assemblea dei soci ha anche approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2022.



Ai fini della corretta nomina del predetto organo, l'Assessore dell'Industria, rammenta che l'art. 18 del vigente Statuto societario, rubricato "Composizione del Collegio Sindacale, durata e attribuzioni", prevede che:

1. "Il Collegio sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
2. I membri del Collegio sindacale restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi non sono rieleggibili al termine del mandato.
3. I componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ai fini dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.
4. La nomina è effettuata secondo modalità da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (1/3) dei componenti in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120. La quota indicata trova applicazione sia in relazione ai membri effettivi del Collegio, sia, separatamente, in relazione ai membri supplenti.
5. Attribuzioni, funzioni, doveri e poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge: In particolare, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento".

La prorogatio dei sindaci è oggi espressamente prevista nel codice civile per il caso della cessazione del collegio sindacale per naturale scadenza del mandato. A seguito della Riforma del Diritto societario, intervenuta con il D.L. n. 6/2003, l'art. 2400, comma 1, c.c., prevede, infatti, che "la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito".



L'Assessore dell'Industria, richiamando il D.L. n. 293 del 16.5.1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 15.7.1994 e la legge regionale n. 11 del 3.5.1995, avente a oggetto "Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione", e considerata la necessità di dovere colmare il vuoto di potere che si è venuto a creare, nelle more della nomina del nuovo collegio sindacale della Carbosulcis SpA, in sostituzione di quello ormai scaduto, ritiene, quindi, di dovere provvedere a:

- rinnovare gli atti posti in essere dal collegio sindacale che ha operato in regime di prorogatio, per l'interesse del Socio alla base degli stessi, e, in particolare, il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, come approvato dall'Assemblea dei Soci, tenutasi in data 7.11.2023;
- designare i componenti del Collegio sindacale della società Carbosulcis SpA, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2449 c.c. e articolo 18 dello statuto della Società, per la carica di componenti del collegio sindacale per il triennio 2023-2024-2025.

I componenti del Collegio sindacale, come individuati dureranno in carica per un periodo di tre esercizi, così come disposto dall'art. 18 dello statuto della Società, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Al presidente e ai componenti del Collegio sindacale spettano le indennità previste dalla L.R. 20 /1995, ossia nella misura determinata dalla Delib.G.R. n. 15/22 del 29 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato dal decreto del Presidente della Regione n. 118 del 28 agosto 2013 e dalla Delib.G.R. n. 5/17 del 12.2.2021.

Le suddette indennità sono da intendersi onnicomprensive di ogni altro eventuale incarico attribuito ai componenti del Collegio sindacale, ai quali pertanto non saranno attribuiti ulteriori compensi per prestazioni accessorie rispetto all'incarico conferito.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Industria

DELIBERA

- di approvare il rinnovo degli atti posti in essere dal Collegio sindacale che ha operato in regime di prorogatio, per l'interesse del Socio alla base degli stessi, e, in particolare, del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, come approvato dall'Assemblea dei Soci, tenutasi in



- data 7.11.2023;
- di designare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2449 c.c. e 18 dello Statuto, i componenti del Collegio dei sindaci per tre esercizi 2023-2024-2025, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, secondo la seguente composizione:
 - a) dott. Pietro Soru (sindaco effettivo e Presidente del collegio);
 - b) dott. Giuseppe Caddeo (sindaco effettivo);
 - c) dott. Viviana Ferri (sindaco effettivo);
 - d) dott. Gerolamo Meloni (sindaco supplente);
 - e) dott. Aldo Demontis (sindaco supplente);
 - di dare mandato alla Direzione generale dell'Industria ai fini della verifica dei requisiti richiesti per la nomina;
 - di determinare che le indennità da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale saranno quello previste dalla L.R. n. 20/1995, ossia nella misura determinata dalla Delib.G.R. n. 15/22 del 29 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 113 del 5 agosto 2013, come rettificato dal decreto del Presidente della Regione n. 118 del 28 agosto 2013 e dalla Delib.G.R. n. 5/17 del 12.2.2021. Le suddette indennità sono da intendersi onnicomprensive di ogni altro eventuale incarico attribuito ai componenti del Collegio sindacale ai quali pertanto non saranno attribuiti ulteriori compensi per prestazioni accessorie rispetto all'incarico conferito.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas